



CAMERA DI COMMERCIO
DELLE MARCHE

REA AN 63713

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

Richiamati:

- l'art. 2188 c.c. "Registro delle imprese" e segg.;
- la legge n. 580/1993, in particolare l'art. 8 "Registro Imprese" ed il relativo Regolamento di attuazione il DPR n. 581/1995;
- l'art. 2490 C.C. – ultimo comma – relativo alla cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese delle società in liquidazione che non depositano il bilancio d'esercizio per oltre tre anni consecutivi;
- l'art 40 "Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi" del DL 76/2020, conv. L. n. 120/2020, che affida al Conservatore l'emissione del provvedimento di cancellazione ai sensi del suddetto art. 2490 CC;
- la L. n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la determina del Conservatore prot. n. 56532 del 30/06/2021;

Presa in considerazione la posizione relativa alla società **STUDIO '70 – S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**

estratta tramite l'applicativo di Infocamere "cruscotto qualità" con parametro "C.F. mancante";

Accertata l'impossibilità di provvedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai soci, per mancanza delle generalità degli stessi, non rinvenibili dagli atti iscritti presso il Registro;

Tenuto conto che l'ufficio ha inviato la comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 7938 del 1/02/2022 all'indirizzo della sede di liquidazione, ricevendo notizia di irreperibilità;

Verificato che sussistono i presupposti di legittimità per l'applicazione dell'art. 2490 C.C.- ultimo comma - in quanto la società è in liquidazione dal 13/9/1971 e non risultano depositi dei bilanci d'esercizio neanche nel Registro Società dell'ex Cancelleria Commerciale del Tribunale di Ancona;

DETERMINA

- 1) la cancellazione d'ufficio dal Registro Imprese della società STUDIO '70 s.r.l. IN LIQUIDAZIONE con sede di liquidazione ad Ancona Via Carducci, 8, ai sensi dell'art. 2490 C.C.;
- 2) di provvedere entro 8 giorni alla notifica della presente determinazione mediante pubblicazione della medesima nell'apposita sezione dell'Albo on line della Camera di Commercio delle Marche, per trenta giorni consecutivi.



- 3) decorsi ulteriori 15 giorni, di prevedere che il presente provvedimento non opposto, sia iscritto nel Registro delle Imprese, ai sensi del comma 8 del citato articolo 40 del D.L. 76/2000.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Registro Imprese (c/o Tribunale di Ancona) entro quindici giorni dalla scadenza della pubblicazione.

IL CONSERVATORE REGISTRO IMPRESE

Dott. Fabrizio Schiavoni

[Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005]

GDOC1_F_ 1215243: STUDIO 70 SRL IN LIQUIDAZIONE – 11.2 Registro Imprese
Area 2 - Registro Imprese – Dott. Fabrizio Schiavoni
Responsabile del procedimento Dott.ssa Marina Romagnoli – Ufficio Registro Imprese Ancona